

## AMBIENTE

### **MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 2024/1157 E ADEMPIMENTI CONNESSI**

#### **NUOVA PIATTAFORMA DIWASS PER SPEDIZIONI SOGGETTE A NOTIFICA**

*Destinatari: Esportatori e importatori di rifiuti  
in lista ambra (soggetti a procedura di notifica)  
in lista verde (soggetti agli obblighi generali di spedizione)*

Come ormai noto, la disciplina delle spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione europea e tra l'UE e i Paesi terzi, prima definita dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, è stata aggiornata con il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, in vigore da maggio 2024; tuttavia l'UE ha previsto una fase transitoria che ha rimandato la maggior parte delle disposizioni al **21/05/2026**.

L'impostazione generale è molto simile alla precedente, e mantiene le seguenti due categorie di rifiuti:

- Rifiuti soggetti agli obblighi generali di Informazione (Allegato III);
- Rifiuti soggetti a notifica e autorizzazione (Allegato IV).

Per i primi rifiuti, c.d. in "lista verde" che richiedono solo informativa preventiva, continua a non essere richiesto alcun obbligo di notifica formale né di autorizzazione preventiva. Sono soggetti, tuttavia, alla predisposizione di idonea documentazione, per garantirne la trasparenza, e ad obblighi di comunicazione preventiva.

I secondi, c.d. in "lista ambra", includono invece rifiuti per il recupero che necessitano di notifica e consenso preventivo.

Restano i casi particolari di rifiuti le cui spedizioni sono vietate (perché destinati allo smaltimento ovvero destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE).

Con il nuovo regolamento la digitalizzazione delle informazioni, già prevista in Regione Lombardia per le notifiche con l'applicativo SITT, viene estesa a tutti i rifiuti, e prevede che le informazioni o le notifiche avvengano su una piattaforma dedicata istituita dall'Unione europea, denominata "DIWASS" (Digital Waste Shipment System).

Per le notifiche, resta confermata la gestione dei dati tramite SITT (reso interoperabile con DIWASS) e gli operatori mantengono la precedente iscrizione.

Per le spedizioni in "lista verde", invece, vale quanto segue:

- la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti avverrà tramite accesso diretto a DIWASS cui pertanto i soggetti devono registrarsi;
- le spedizioni restano soggette agli obblighi di informazione generali per garantire trasparenza;
- sono previste procedure più stringenti per consentire la tracciabilità delle spedizioni (es. **preavviso dalla data di spedizione e conferma di ricezione** impianto **entro 2 gg** lavorativi) e avere conferma dell'avvenuto recupero dei rifiuti (es. **conferma dell'avvenuto recupero entro 30 gg**).

Regione Lombardia ha emesso per le imprese lombarde una [nuova nota informativa](#) relativa all'implementazione del nuovo Reg. UE 2024/1157 e del sistema DIWASS, cui vi rimandiamo, per maggiori dettagli in merito alla registrazione in DIWASS.

Contestualmente ha ribadito il **posticipo al 01/01/2027** dell'obbligo di utilizzo di DIWASS per lo scambio elettronico di informazioni e documenti per i rifiuti che viaggiano con l'Allegato VII (quindi, in "lista verde").

N.B. Fino alla data di effettivo passaggio al DIWASS, quindi al più al 31/12/2026, resta obbligatoria la trasmissione via PEC dell'Allegato VII all'Ufficio Spedizioni Transfrontaliere di Regione Lombardia (PEC ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it oggetto: "Trasmissione Allegato VII spedizione rifiuti in Lista Verde" (ai sensi della DGR 16374/2004).

N.B.: un operatore registrato in DIWASS tramite SITT che intenda effettuare spedizioni in Lista Verde (ovvero spedizioni notificate, se in partenza da altre regioni), dovrà comunque registrare un utente Master nella piattaforma DIWASS.

Si allega una copia del Regolamento (UE) 2024/1157, contenente il nuovo modello dell'Allegato VII.

## PRINCIPALI NOVITA' IN VIGORE DAL 21 MAGGIO 2026 PER LE SPEDIZIONI IN LISTA VERDE:

Dal 21/05/2026 le spedizioni in Lista Verde devono essere accompagnate da un documento di spedizione debitamente compilato, **utilizzando il modello dell'allegato VII del Reg. UE 2024/1157** (simile a quello attuale del reg. 1013/2006, ma non identico); vi invitiamo pertanto a verificare di disporre della modulistica corretta.

**Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni previste dal nuovo regolamento per le spedizioni di rifiuti in Lista Verde** con l'unica eccezione (come detto sopra, fino al 31/12/2026) degli obblighi di compilazione/trasmisione digitale dell'Allegato VII tramite DIWASS, in particolare le disposizioni dell'art. 18 cui vi rimandiamo, evidenziando di seguito le novità principali per contratti ed aspetti gestionali:

### 1. Nuovi obblighi contrattuali (Art. 18, par. 4)

Rispetto al Regolamento 1013/2006, la nuova norma specifica meglio i **contenuti minimi** del contratto tra chi organizza la spedizione e il destinatario che deve prevedere:

- **Obbligo di recupero:** obbligando il destinatario a recuperare i rifiuti in modo ecologicamente corretto.
- **Gestione del riacquisto/ritorno:** con obbligo per chi organizza la spedizione di riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in altro modo se spedizione o recupero non possono essere completati come previsto o la spedizione è illecita.

### 2. Responsabilità (Art. 18, par. 2)

Chi organizza la spedizione ha più esplicitamente il dovere di **vagliare il destinatario**:

- assicurandosi che l'impianto di destinazione operi secondo standard equivalenti a quelli dell'Unione Europea.
- mantenendo la responsabilità anche dopo la consegna: l'organizzatore deve garantire che l'intero processo, fino al recupero finale, sia documentato e conforme.

### 3. Modifiche ai tempi e alle conferme

Il nuovo flusso procedurale impone scadenze che devono riflettersi nella gestione operativa dei contratti:

- le informazioni dell'**Allegato VII** devono essere inserite nel sistema digitale (da quando verrà utilizzato) **almeno 2 giorni lavorativi prima** dell'inizio della spedizione (salvo alcune informazioni specifiche che possono essere inserite appena prima della partenza, poiché non sempre note con 48 ore di anticipo); come detto per il regime cartaceo resta in vigore l'obbligo di trasmissione via PEC e non vi sono informazioni circa il preavviso; tuttavia si rimanda al sito della Regione per eventuali precisazioni in merito;
- **conferma di ricezione:** L'impianto deve confermare la ricezione del rifiuto entro **2 giorni lavorativi** tramite il sistema DIWASS;
- **certificazione del recupero:** La conferma del recupero avvenuto deve essere fornita entro **30 giorni** dal completamento dell'operazione, e comunque non oltre un anno dalla ricezione.

### 4. Divieto di miscelazione

Ovviamente era già valido in precedenza, ma ora viene espressamente richiamato.

L'obbligo del sistema digitale **DIWASS** per la lista verde partirà pienamente dal **01/01/2027**; tuttavia si consiglia comunque di integrare nei contratti clausole che prevedano lo scambio elettronico dei dati, oltre a quanto sopra indicato.

Per ulteriori dettagli si riporta di seguito i principali commi dell'art. 18 nella nuova stesura, per possibili aggiornamenti dell'ultim'ora si invita a consultare la [pagina dedicata](#) di Regione Lombardia.

Riferimento: ing. Claudio Ardesi ([ardesi@verdeconsulting.it](mailto:ardesi@verdeconsulting.it)); dott. Riccardo Salvi ([salvi@verdeconsulting.it](mailto:salvi@verdeconsulting.it))

## Articolo 18 - **Obblighi generali di informazione**

1. Le spedizioni dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.

2. Una spedizione di cui al paragrafo 1 può essere organizzata dalla persona che organizza la spedizione di cui all'articolo 3, punto 7, punti ii), iii) e iv), solo se tale persona ha ottenuto un'autorizzazione o è registrata a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE (*N.B.: non si riferisce al produttore iniziale, ma solo alle seguenti figure: nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti; raccoglitore che ha formato, riunendo vari quantitativi di rifiuti dello stesso tipo da fonti diverse, la spedizione da un'unica località; commerciante o intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii)*);

3. La persona che organizza la spedizione spedisce i rifiuti solo a un impianto di recupero dei rifiuti che ha ottenuto un'autorizzazione o una registrazione a norma del capo IV della direttiva 2008/98/CE. L'impianto presenta l'autorizzazione o la prova della registrazione alla persona che organizza la spedizione prima che la spedizione abbia luogo.

4. Tutte le imprese coinvolte nella spedizione completano il modulo di cui all'allegato VII con le informazioni pertinenti nei punti indicati e garantiscono che le informazioni siano rese disponibili per via elettronica in conformità dell'articolo 27, anche durante il trasporto dei rifiuti, alle altre persone coinvolte nella spedizione, alle autorità competenti interessate e alle autorità coinvolte nelle ispezioni. Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all'articolo 3, punto 7, punto i), la persona che organizza la spedizione provvede affinché il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all'articolo 3, punto 7, punto ii), iii) o v), se possibile, firmi anche il documento dell'allegato VII.

5. La persona che organizza la spedizione compila il modulo di cui all'allegato VII con le informazioni pertinenti, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Tuttavia, le informazioni sul quantitativo effettivo dei rifiuti, sul vettore o i vettori e, se del caso, sul numero di identificazione del container possono essere presentate al più tardi prima dell'inizio della spedizione.

6. Se le informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non possono essere rese disponibili online durante il trasporto di rifiuti, la persona che organizza la spedizione e il vettore o i vettori assicurano che le informazioni siano disponibili con altri mezzi nel veicolo di trasporto, a condizione che le informazioni siano coerenti con quelle rese disponibili per via elettronica conformemente ai paragrafi 4 e 5. In tali casi, la persona che organizza la spedizione provvede affinché eventuali modifiche o aggiunte ai documenti durante il trasporto dei rifiuti siano trasmesse attraverso un sistema di cui all'articolo 27.

7. Se una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all'Allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.

8. L'impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall'averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII. Se l'impianto di recupero o il laboratorio non ha accesso a un sistema di cui all'articolo 27, esso fornisce la conferma tramite la persona che organizza la spedizione.

9. L'impianto di recupero, non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, fornisce la certificazione, sotto la propria responsabilità, dell'avvenuto recupero compilando le voci pertinenti di cui all'allegato VII. Se l'impianto di recupero non ha accesso a un sistema di cui all'articolo 27, esso fornisce il certificato tramite la persona che organizza la spedizione.

10. Tutte le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, sono soggette all'obbligo di stipula di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per il recupero dei rifiuti. Se il destinatario non è l'operatore dell'impianto, il contratto è firmato anche dall'operatore dell'impianto. Il contratto di cui al primo comma è stipulato e diventa efficace al più tardi quando il documento di cui all'allegato VII è compilato conformemente al paragrafo 5 e rimane efficace per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato a norma del paragrafo 9. Il contratto è coerente con i corrispondenti documenti di cui all'allegato VII e contiene almeno informazioni sulla persona che organizza la spedizione, sul destinatario e sull'impianto, sull'identità delle persone che rappresentano ciascuna parte, sulla descrizione dei rifiuti, sui codici identificativi dei rifiuti, sul quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto, sull'operazione di recupero e sul periodo di validità del contratto. Il contratto prevede che, se la spedizione di rifiuti o il loro recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale, la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, il destinatario, abbia l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.

11. La persona che organizza la spedizione o il destinatario fornisce alle autorità coinvolte nelle ispezioni, su loro richiesta, copia del contratto di cui al paragrafo 10 e di qualsiasi accordo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.

*(omissis)*